REP 48/2012

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ACCORDO QUADRO CIG 35164992C6

Fra L'Ente Foreste della Sardegna, codice fiscale 02629780921 e **PubliPuntoCom di Rizzi Paola & C. S.N.C.** (codice fiscale / partita I.V.A. 06429700724) con sede in **Barletta (BT)** - Corso Cavour, 42 relativo all'appalto inerente l'affidamento del "servizio di pubblicità legale", dell'importo complessivo di € 100.000,00, secondo gli importi unitari di cui all'offerta economica, **Plafond massimo di spesa**, entro il quale possono essere affidate le prestazioni contemplate negli artt. 9, 22 e 24 del disciplinare di gara e nell'allegato C al bando.

========== PREMESSO ==========

- che questo Ente, con Bando di gara 2011/S 219-356631 inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea(CIG - 35164992C6), e con la con Determinazione a contrarre n. 87 del 10.11.2011, pubblicato nelle forme di legge, ha indetto, per il giorno 15.03.2012, la gara per l'appalto del servizio di cui sopra dell'importo complessivo e base

d'asta di € 200.000,00 (plafond massimo di spesa), da aggiudicare con il sistema della procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, per la conclusione di un accordo quadro con un singolo operatore economico, sulla cui base si procederà ad affidamenti specifici per il servizio in oggetto, ai sensi degli articoli 43 della L. R. n. 5/2007 e 59 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;==========;

- che la stima dell'importo dell'appalto principale (24 mesi) è di € 100.000,00 (Euro centomila/00) IVA esclusa;la stima dell'importo dell'appalto relativo all'eventuale opzione di prosecuzione del rapporto contrattuale (24 mesi) è di 100.000,00(Euro centomila/00) IVA esclusa;Il valore stimato totale dell'appalto, a base d'asta, ai sensi dell'art. 29 comma 13 del D.Lgs. 163 del 2006, è pari a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) oltre IVA di legge;
- che l'importo relativo al presente accordo è pari ad € 100.000,00 (plafond massimo di spesa);
- che, in esito all'espletamento della procedura

di gara del giorno 15.03.2012, l'operatore economico PubliPuntoCom S.n.c., è stato, individuato quale migliore offerente secondo l'offerta economica allegata alla presente come risulta dal verbale del 15.03.2012;

- che, in esito alla positiva verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di capacità, dichiarati, in sede di gara, da parte del suddetto dell'Operatore economico con Determinazione n. 22 del 24.04.2012, per l'appalto del servizio in oggetto, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva esecutiva - per l'importo di € 100.000,00, giusta offerta in data 09.03.2012, richiamata nell'articolo 2 del presente Accordo Quadro; ----------
- che si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente Accordo Quadro in forma di scrittura privata, ai sensi dell'articolo 21 del Disciplinare di gara, allegato al Bando S 219, richiamato in queste premesse; ==========
- che a tal fine si rende necessario regolamentare con apposito accordo quadro il rapporto tra l'Ente Foreste della Sardegna e il suddetto

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Operatore economico. ==========

========== DA UNA PARTE ==========

Dott. Carlo Cadeddu, nato a Siliqua il 12.02.1967, domiciliato in Cagliari, Direttore del Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti, come da atto di nomina di cui alla deliberazione del Consiglio di Il Amministrazione dell'Ente n. 92 del 16.07.2008, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente medesimo;==========

========== E DALL'ALTRA ==========

Il Sig.ra Paola Rizzi, nata a Bisceglie il 07.07.1980, Codice fiscale RZZPLA80L47A883X, rappresentante legale della società PubliPuntoCom S.n.c., come risulta dal certificato di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari che pur non allegato al presente Accordo Quadro, ne fa parte integrante e sostanziale.

========== TUTTO CIÒ PREMESSO ==========

Le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale e integrante del presente Accordo Quadro, convengono

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1

OGGETTO

La sig.ra Paola Rizzi, nella qualità suespressa, con questo atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire e a far eseguire il servizio in argomento sotto la piena e incondizionata osservanza del presente Accordo Quadro, del disciplinare di gara e dell'offerta economica, in esecuzione di apposite lettere di incarico con le quali sarà dato avvio, di volta in volta, all'espletamento di ciascuna prestazione secondo le modalità di esecuzione previste negli artt. 9,22 e 24 del citato disciplinare di gara.

ARTICOLO 2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:

1. Disciplinare di gara;
2. Offerta dell'Operatore economico aggiudicatario in data 09.03.2012, citata nelle premesse;

3. Garanzia definitiva, di cui all'articolo 8 del presente Accordo Quadro. ==========

========== ARTICOLO 3 ==========

========== NORME GENERALI ==========

L'Operatore economico aggiudicatario - e per esso il suo Rappresentante Legale - dichiara di ben conoscere tutti gli adempimenti di sua competenza derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, delle cui norme assicura la piena osservanza senza diritto a compenso di sorta e sotto l'obbligo, in caso di inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno. ====

Si dichiara, altresì, a conoscenza di tutte le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, contenute nelle leggi 31.05.1965 n. 575, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936, 12.07.1991 n. 203, nel D.P.R. 03.06.1998 n. 252 e successive modifiche e integrazioni nonché nell'articolo 118 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. ==========

========== ARTICOLO 4 ==========

========== SUBAPPALTO ==========

Poiché l'Operatore economico aggiudicatario non intende avvalersi dell'istituto del subappalto,

come risulta dalla dichiarazione datata 09.03.2012 presentata in sede di gara e richiamata nell'articolo 2 del presente Accordo Quadro, nessuna autorizzazione di subappalto o di cottimo potrà essere concessa. ==========

========== **ARTICOLO 5** ==========

========== **IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO** ==========

L'importo del presente Accordo Quadro rimane stabilito nella misura di € 100.000,00 oltre IVA e bolli. Trattandosi di Accordo Quadro, il suddetto importo complessivo costituisce il **plafond massimo di spesa** entro il quale possono essere affidate le prestazioni contemplate nell'art. 9 del disciplinare di gara. Il presente Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare attività specifiche nei limiti del suddetto importo complessivo (art. 3 Disciplinare di gara); l'Operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, se non in forza delle lettere di incarico con le quali sarà dato avvio, di volta in volta, all'espletamento di ciascuna prestazione secondo le modalità di esecuzione previste nell'articolo 9 del citato disciplinare di gara.

L'esercizio dell'opzione di prosecuzione del rapporto contrattuale, di cui all'art.3 del disciplinare di gara, che si sostanzia in un diritto potestativo, è rimesso alla valutazione insindacabile da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 6

INVARIABILITÀ DEI PREZZI UNITARI

L'Operatore Economico si impegna a mantenere fissi e invariati i prezzi di cui all'offerta economica richiamata nell'articolo 2, del presente Accordo Quadro, per tutta la durata dell'Accordo Quadro medesimo. I suddetti prezzi si intendono onnicomprensivi e non saranno soggetti durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsiasi imprevisto o eventualità.

ARTICOLO 7

PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 26 del disciplinare di gara, in subordine all'esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione. La società emetterà fattura con cadenza mensile a consuntivo delle prestazioni

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

effettuate nel mese di riferimento.

ARTICOLO 8

CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi: ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione del credito sarà ammessa nelle forme e nei limiti di cui all'art. 1 117 del d.lgs. 163/06.

La cessione deve essere stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme dovute.

La violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e l'Appaltatore sarà obbligato a risarcire all'Ente Foreste della Sardegna tutti gli oneri e i danni che lo stesso

dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente Accordo Quadro. ==========

========== **ARTICOLO 9** ==========

========== **GARANZIE** ==========

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Operatore economico aggiudicatario costituisce la **garanzia fidejussoria** sotto forma di polizza assicurativa n. 2012/50/2214173, rilasciata a favore della dell'Ente Foreste della Sardegna, da "REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A.", per l'importo garantito di **€ 10.000,00.** ==========

========== **ARTICOLO 10** ==========

========== **DURATA DELL'ACCORDO QUADRO** ==========

La durata dell'Accordo Quadro è di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del presente accordo. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può procedere all'affidamento delle prestazioni richieste. ==========

L'Accordo Quadro si intenderà comunque esaurito nel

momento in cui l'Operatore economico aggiudicatario avrà effettuato prestazioni per un importo (al netto dell'I.V.A. e bolli) pari all'importo complessivo di cui all'articolo 5 del presente Accordo Quadro. === In ordine alle modalità di affidamento delle prestazioni specifiche e di esecuzione del servizio, si rinvia a quanto previsto dagli artt.9 e 22 del disciplinare di gara.==========

In materia di penalità e proroghe dei termini, si applicano gli articoli 23, 24 e 25 del disciplinare di gara. Non è ammesso il rinnovo del presente Accordo-Quadro.==========

========== ARTICOLO 11 ==========

========== RESPONSABILE DEL SERVIZIO ==========

Il Responsabile del Servizio come indicato nell'allegato B della documentazione di gara, in ottemperanza all'art. 24 del disciplinare di gara, è la dott.ssa Giuseppina Maggiulli.

========== ARTICOLO 12 ==========

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ==========

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 13

DOMICILIO ELETTIVO

Agli effetti del presente Accordo Quadro le parti eleggono domicilio legale presso l'Ente Foreste della Sardegna.

ARTICOLO 14

RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Accordo Quadro si fa rinvio alle norme in materia di Contabilità Generale dello Stato e alle altre leggi nazionali e regionali in materia di appalti pubblici ad esso applicabili, nonché alle

disposizioni contenute nel disciplinare di gara

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Operatore economico aggiudicatario, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 16

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La società PubliPuntoCom S.n.c. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza in ordine a dati e informazioni e qualsiasi altra notizia di cui vengano a conoscenza e/o in possesso in occasione dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché eventuali documenti di natura riservata di pertinenza dell'Ente Foreste della Sardegna.

La società PubliPuntoCom S.n.c. non potrà, altresì, utilizzare detti dati presso terzi per fini estranei all'esecuzione del presente Accordo Quadro. A tal fine l'Appaltatore si obbliga ad

adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Gli obblighi di cui sopra resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, nonché indefinitamente dopo il termine del medesimo.

La società PubliPuntoCom S.n.c. si impegna a mantenere indenne l' Ente Foreste della Sardegna per qualunque danno venisse causato a terzi per l'inosservanza dei suddetti obblighi, nonché al risarcimento dell'eventuale danno causato alla parte medesima. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce grave inadempimento che determina, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la risoluzione *ipso jure* del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 17

RECESSO

Ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012 l'amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione alla società PubliPuntoCom S.n.c. con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488* successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*.==========

==========**ARTICOLO 18** ==========

========== **DISPOSIZIONI FINALI** ==========

I dati personali acquisiti direttamente o per altra fonte nell'ambito del procedimento, sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ==========.

Il presente Accordo Quadro consta di n. 15 fogli scritti con mezzi meccanici dalla dott.ssa Michela Deiana, su numero 15 facciate.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 24 della Tariffa A- Parte seconda del D.P.R. 642 del 1972.